



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, TURISMO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO
AREA COMMERCIO
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO-SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE-
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

CITTA' DI TORINO
AREA COMMERCIO E
ATTIVITA' PRODUTTIVE
19 DIC 2018
 Anno
Prot. n. 51732
Class. _____

ORD. 82/18

IL DIRIGENTE DI AREA

Richiamato l'art. 15 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato inoltre l'art. 14 c.2 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale 27 luglio 2011, n. 13;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, che delibera:

- conformemente alle decisioni già assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2016, e per le quali non sono intervenute ulteriori modifiche, di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione secondo le seguenti scadenze:
 - data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
 - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- di dare atto che, per l'anno 2019, tali date corrispondono al sabato 5 gennaio 2019 ed al sabato 6 luglio 2019;
- di stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- di demandare ai Comuni la definizione della scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;

Richiamato l'art. 14 bis della citata L.R. 28/99, ai sensi del quale "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto";

Considerato che in data 14 dicembre 2018 è stata inviata bozza del presente provvedimento a tutte le Associazioni di categoria per eventuali osservazioni in merito, e che, ad oggi, non sono pervenuti pareri contrari;

Richiamato il D. L.vo 18.08.2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2019 nell'arco di tempo

5 GENNAIO 2019 - 2 MARZO 2019

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2019 nell'arco di tempo

6 LUGLIO 2019 - 31 AGOSTO 2019

Si precisa che con deliberazione della Giunta Comunale del 16.12.2008 n. mecc. 2008 09464/16 è stata approvata la nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, che prevede, in sostituzione della precedente comunicazione al Comune, l'esposizione di apposita informativa ai consumatori.

L'informativa, debitamente compilata secondo il modello approvato con la citata deliberazione, e contenente le principali regole che ogni esercente è tenuto ad osservare nel periodo delle vendite di fine stagione, deve essere esposta nell'esercizio in luogo ben visibile per il pubblico.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 15 co. 3 della succitata Legge regionale: *"nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone"*;


Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. L.vo 114/1998, *"lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto"*.

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n. 206.

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 *"nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*, fatta eccezione per le *"vendite promozionali effettuate sottocosto"*;

E COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74.



IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Roberto MANGIARDI)

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFF. ALBO PRETORIO

Pervenuto il 19 DIC. 2018, 1040

Il Messo